

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 418

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINUCCI Daria, COLOMBO SVEVO, DI
BENEDETTO, DI NUBILA, CONDORELLI, D'AMELIO, COVIELLO,
PINTO, DI LEMBO, SAPORITO e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Norme in materia di congedi parentali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge - che riproponiamo nel testo elaborato dal comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei deputati nella X legislatura - si intendono regolamentare le assenze dal lavoro dei genitori, nonché di tutti gli altri lavoratori dipendenti per ragioni di famiglia o di studio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la nostra iniziativa si pone nell'ottica tracciata dalla proposta di direttiva che la Commissione delle Comunità europee ha avanzato al Consiglio, in materia di congedi parentali e di congedi per motivi familiari.

Scelte di fondo qualificanti del sistema giuridico internazionale, comunitario ed interno al nostro Paese, sostanziano la filosofia che ispira il disegno di legge che presentiamo.

Sul piano internazionale emerge con chiarezza il diritto della famiglia ad assolvere i propri compiti fondamentali e, in particolare, il diritto del minore ad essere educato all'interno di una famiglia ed a realizzare con i genitori, soprattutto nel primo periodo di vita, relazioni intense ed appaganti. Significativa a tale proposito, la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Questi concetti emergono con chiarezza anche sul piano europeo e comunitario, attraverso i documenti del Consiglio d'Europa e dello stesso Parlamento europeo.

Sul piano interno, il presente disegno di legge si ricollega direttamente ad alcune norme costituzionali. Fra queste, l'articolo 30 della Costituzione che riconosce il diritto-dovere di educare, oltre che di mantenere ed istruire, il figlio. Ora, educarlo certamente significa, almeno nei primi anni di vita, avere la possibilità di essergli

accanto, soprattutto nei momenti di difficoltà sul piano fisico e psicologico. E, certamente, possono essere solo i genitori ad individuare tali momenti.

Acquista poi rilievo, in relazione agli articoli del presente disegno di legge, la norma di cui all'articolo 31 della Costituzione, la quale impegna la Repubblica a realizzare condizioni che, in concreto, rendano possibile per la famiglia l'assolvimento dei propri compiti. Una particolare importanza riveste l'articolo 37, il quale prevede per la madre condizioni di lavoro tali da permettere l'assolvimento della sua essenziale funzione familiare e garantisce alla madre ed al bambino una speciale, adeguata protezione. Già da tempo, tenuto conto del disposto degli articoli 3 e 29 della Costituzione relativi rispettivamente alla parità dei sessi ed alla parità di diritti e di doveri fra i coniugi, si è giunti, nella legislazione ordinaria, ad estendere al lavoratore padre i diritti e gli istituti di tutela previsti per la lavoratrice madre, fatti salvi, naturalmente, quelli direttamente collegati alla gravidanza ed al parto.

Nella linea di questa scelta di fondo si è già posta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. In sede di conclusione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta - nella IX legislatura - dall'on. Bozzi, si è anche proposto di dare dignità costituzionale al principio in base al quale sia alla lavoratrice madre che al lavoratore padre debbano essere garantite condizioni di lavoro tali da permettere l'adempimento della loro funzione familiare nonché una speciale, adeguata protezione.

Le norme di cui al disegno di legge si applicano a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, fatte salve, naturalmente,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le disposizioni di maggior favore previste da norme specifiche o da contratti collettivi. Le suddette disposizioni si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale (articolo 10), tenuto conto della importanza sempre crescente che tali forme di lavoro vanno ad assumere anche nel nostro Paese.

Per quanto riguarda i congedi parentali vengono modificate le leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977, n. 903, seguendo la sentenza n. 1 del 1978 della Corte costituzionale che riconosce al padre lavoratore gli stessi diritti di astensione dal lavoro riconosciuti alla madre ove l'assistenza al minore sia per la madre divenuta impossibile per decesso, grave infermità o per l'affidamento esclusivo del bambino al padre (articolo 1).

Per quanto riguarda i congedi per motivi familiari (articolo 5), essi possono essere goduti in caso di malattia del coniuge, di malattia del figlio oltre i tre anni, di malattia o decesso di un parente o affine entro il terzo grado. Tali assenze, che non possono superare i quindici giorni per ciascun anno di lavoro, non danno luogo a

retribuzione, ma sono coperte dai contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Il disegno di legge (articolo 4) si fa, inoltre, carico del problema di non turbare l'organizzazione aziendale, stabilendo precisi termini entro i quali il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria intenzione di usufruire dei periodi di assenza o di ritornare al lavoro.

Anche in questo, la nostra iniziativa parlamentare si armonizza con la proposta comunitaria relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari.

In sostituzione dei lavoratori assenti (articolo 7) è consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato.

Data la rilevanza sociale delle norme proposte, vivamente attese dai lavoratori dipendenti, e tenuto conto del loro pieno armonizzarsi con la politica comunitaria e con le scelte costituzionali, i proponenti si augurano una sollecita discussione ed approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le norme di cui agli articoli 6 e 15, primo e terzo comma, della legge 31 dicembre 1971, n. 1204».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«La lavoratrice ha diritto, altresì ad assentarsi dal lavoro in caso di documentata necessità di assistere il bambino di età inferiore a tre anni».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è sostituito dal seguente:

«È nullo il licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione

previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino».

2. È nullo il licenziamento intimato al lavoratore che si astenga dal lavoro ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nel periodo compreso tra la nascita e il compimento del primo anno di età del bambino.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Il diritto di assentarsi dal lavoro, il diritto ai periodi di riposo giornalieri e i relativi trattamenti economici previsti rispettivamente dagli articoli 7, 10 e 15, secondo e terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'articolo 8 della presente legge, sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi:

a) quando i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) quando la madre, che non sia lavoratrice dipendente, sia impossibilitata per motivi di salute ad assistere il bambino.

2. Ai fini di cui al comma 1, il padre lavoratore entro dieci giorni presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i figli sono affidati al solo padre.

3. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una documentazione attestante la necessità di assistere il bambino.

4. Qualora la madre sia una lavoratrice dipendente, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro:

a) una dichiarazione della madre del bambino rilasciata con le stesse modalità di cui al comma 2, da cui risulti che la stessa

non può o non intende avvalersi dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo;

b) entro dieci giorni dalla dichiarazione prevista alla lettera a), la documentazione attestante che l'altro genitore non si è avvalso dei medesimi diritti.

5. Qualora la madre non sia una lavoratrice dipendente, il padre lavoratore deve presentare una documentazione dalla quale risulti che la madre è impossibilitata per motivi di salute a prestare assistenza al bambino.

6. Nel caso di parto plurimo, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 si applicano, nel caso di parto plurimo, contemporaneamente alla madre, anche al padre lavoratore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici anche economici, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Art. 5.

1. Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro in caso di documentata necessità di assistere il bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni per non più di quindici giorni lavorativi ciascuno per ogni anno.

2. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per non più di quindici giorni lavorativi all'anno in caso di documentata infermità del coniuge o di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado.

3. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per non più di quindici giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o del figlio e per non più di due giorni lavorativi in caso di

decesso di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado.

4. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

5. Per ciascun lavoratore le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 non possono comunque superare cumulativamente il limite massimo di quindici giorni lavorativi per ogni anno.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano ai lavoratori compresi gli apprendisti che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici anche economici, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, hanno diritto di astenersi dal lavoro, con il trattamento economico e previdenziale previsto dagli articoli 6 e 15, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, purchè il minore non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento il quattordicesimo anno di età.

2. Le lavoratrici possono altresì avvalersi dei diritti di assentarsi dal lavoro previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 e dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, entro un anno

dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia, semprechè il minore non abbia superato il sesto anno di età.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in alternativa, anche al padre lavoratore».

Art. 7.

1. È nullo il licenziamento della lavoratrice che abbia in corso una procedura di affidamento o di adozione, qualora il licenziamento sia intimato a decorrere dalla data in cui la comunicazione del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, con la quale si instaura un effettivo rapporto tra gli adottanti o gli affidatari ed il minore, è portato a conoscenza del datore di lavoro, e per tutto l'anno successivo all'ingresso del minore nella famiglia.

2. Il comma 1 si applica al padre lavoratore qualora ricorrano le ipotesi previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e quando sia il lavoratore ad avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonchè dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

1. Le lavoratrici che abbiano in corso una procedura di adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono assentarsi dal lavoro fruendo del trattamento di cui agli articoli 6 e 15, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a far data dalla comunicazione con cui si avvia un rapporto tra l'adottante e il minore, fino al provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione, per un periodo comunque non superiore ai due mesi.

2. La stessa facoltà è accordata al lavoratore adottante in alternativa alla lavoratrice, quando ricorrano le ipotesi di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

Art. 10.

1. Per le materie disciplinate dalla presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni previste da leggi, contratti collettivi di lavoro o accordi di lavoro per il pubblico impiego.

Art. 11.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 3) congedi parentali».